

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/08/2006 n. 5064
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

La previsione della lettera di invito recante la comminatoria di esclusione in caso di irregolarità anche di un solo documento richiesto non è idonea ad escludere la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la regolarizzazione della documentazione incompleta. La possibilità che l'art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e l'art. 16 del D.Lgs. n. 157/95 conferiscono alle amministrazioni di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, rappresenta concreta applicazione e completamento del criterio del giusto procedimento introdotto dall'art. 3 della legge n. 241/90. Criterio la cui violazione ben può essere riconosciuta sintomatica di un comportamento - non necessariamente in mala fede - dell'amministrazione che, in luogo di valutare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni del bando di gara, ha ritenuto di fermarsi al contenuto estrinseco e formale del documento recante i requisiti della fideiussione, senza valutare la possibilità di ammettere parimenti l'impresa alla gara, in ossequio alla regola di maggior concorrenzialità (4 maggio 2005 n. 2725). Nella specie, quindi, l'esclusione poteva essere legittimamente adottata ove ricorresse una ipotesi di irregolarità non suscettibile di essere sanata mediante l'integrazione di qualche proposizione imprecisa o non corrispondente nella forma alla garanzia richiesta, circostanza, peraltro, che nella specie non si è verificata.